CAMERA DEI DEPUTATI N. 482

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARISIO, BATTAGLIA, LA MALFA, DEL PENNINO, MEDRI, CASTAGNETI, DI BARTOLOMEI, DUTTO, ERMELLI CUPELLI, FUSARO, PELLICANÒ

Presentata il 20 settembre 1983

Modifica dell'articolo 2095 del codice civile

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le modificazioni intervenute dal punto di vista organizzativo nella struttura del nostro mondo produttivo, in quello dei servizi ed anche, seppure in misura assai minore, in quello del pubblico impiego, impongono, a nostro giudizio, una riconsiderazione ed una modifica dell'articolo 2095 del codice civile. Esso infatti rispecchia una articolazione di ruoli che non corrisponde più alla definizione delle funzioni quale si presenta oggi a chi esamini la complessità e la eterogeneità delle strutture organizzative moderne.

L'articolo 2095 del codice civile oggi distingue i prestatori di lavoro subordinato in « dirigenti amministrativi o tecnici, impiegati ed operai ».

Tra i due estremi, i dirigenti e gli operai, il legislatore del 1942 collocò una categoria intermedia, quella degli impiegati, le cui caratteristiche al momento della formulazione legislativa erano più facilmente individuabili di quanto non siano oggi. Ormai, infatti, il ventaglio delle funzioni ipotizzabili per questa categoria spazia su un arco troppo vasto per poter essere omogeneo: all'apice infatti sfiora la dirigenza (non è infrequente il caso, specie nelle aziende minori, della promozione alla dirigenza di impiegati di concetto con funzioni direttive senza un sostanziale mutamento di ruolo ma come semplice riconoscimento del merito e/o dell'anzianità) dall'altro lato si confonde con il livello operaio al punto di essere, specie negli ultimi tempi, spesso scavalcata sul piano retributivo.

Non è inutile ricordare il cammino percorso per arrivare all'attuale formulazione legislativa.

Prima del 1942 il diritto del lavoro ignorava la figura dei dirigenti ed individuava soltanto impiegati ed operai, secondo uno schema che rispondeva, da una parte, alle strutture organizzative allora prevalenti, dall'altra alla configurazione di una società che separava e contrapponeva

non solo i datori di lavoro ed i lavoratori dipendenti, ma anche impiegati ed operai, i medi e piccolo borghesi e i proletari. La differenza tra queste due classi era sottolineata in modo drastico anche dai livelli retributivi, in Italia assai più divergenti di quanto non fossero in altri paesi industrializzati. Al principio del secolo (valutazioni per larga approssimazione di Sylos Labini) la retribuzione della media degli impiegati statali (dato più facilmente disponibile) era di quattro volte superiore a quella degli operai (contro un 2,3 negli Stati Uniti alla stessa data). Le profonde modifiche intervenute nel nostro sistema industriale a cavallo del secolo, la nascita e l'espansione della grande industria indussero il legislatore a prendere in considerazione, individuandone progressivamente la specificità del ruolo, la nuova categoria dei dirigenti amministrativi e tecnici. Con il decreto-legge 2 settembre 1917, n. 1448, per la prima volta si individuano come specifici soggetti « gli impiegati muniti del potere di rappresentanza e quelli posti a capo del settore tecnico ed amministrativo dell'impresa ». Nel 1926, per legge, nasce l'organizzazione sindacale dei « dirigenti di azienda ».

Si deve attendere però fino al codice del 1942 per vedere chiarita fino in fondo la fisionomia giuridica del dirigente di azienda che nella previsione dell'articolo 2095 costituisce la prima delle tre categorie dei prestatori di lavoro subordinato.

Questa breve sintesi dell'evoluzione che ha portato all'attuale formulazione dell'articolo 2095 deve indurci a riflettere sul nesso che è sempre esistito tra modificazioni delle strutture economiche e definizioni legislative.

È legittimo quindi domandarsi se la definizione prevista dal nostro codice sia ancora adeguata alla realtà, visto il peso crescente che nella moderna società industriale hanno assunto taluni livelli impiegatizi. In questi ultimi vent'anni la crescente sofisticazione dei processi produttivi e delle strutture organizzative hanno spinto alla creazione di funzioni per le quali si richiedono oltre che professionalità specifica e specializzata anche (forse e soprattutto), capacità di coordinamento e di comando.

Del resto la vecchia definizione contrattuale dell'impiegato di concetto con mansioni direttive, come del resto anche quella di impiegato d'ordine, risentono ormai della polvere del tempo. Il grado di obsolescenza di queste definizioni è oggi così evidente da essere ormai praticamente abbandonata dal linguaggio corrente che ha adottato una più ricca e aderente articolazione di termini che corrisponde alla ormai mutata situazione di funzioni e di ruoli.

In quest'ottica, fin dalla V Legislatura una proposta di legge, dell'onorevole Biagioni, aveva proposto di introdurre la dizione di « funzionari » dopo i dirigenti tecnici ed amministrativi, al comma primo dell'articolo 2095, tanto era evidente fin da allora che occorreva definire una precisa fisionomia per una categoria che aveva assunto un ruolo rilevante, e dal punto di vista numerico e da quello sociale.

Da quella prima proposta legislativa sono trascorsi dieci anni.

La situazione è andata via via accentuandosi, nel senso che le esigenze dei processi organizzativi hanno aumentata la richiesta di quadri intermedi con specifiche responsabilità.

Sul fronte contrattuale, invece, la politica rivendicativa si è mossa in una direzione che di fatto ha negato l'esigenza di riconoscimento di una più ampia articolazione di livelli di responsabilità.

La ricerca ossessiva di una « valutazione oggettiva », che non vuole e non può tener conto del merito individuale, ha portato al burocratismo, all'automatismo dell'inquadramento per livelli, all'appiattimento salariale, a condizioni cioè che sono state sentite come punitive per le categorie intermedie tra la dirigenza e i ruoli impiegatizi esecutivi. E ciò mentre negli altri paesi della Comunità Europea si dedicava, al contrario, la massima attenzione alla formazione e alla crescita di responsabilità di una categoria ritenuta asse portante di un moderno sistema industriale.

È noto che ad esempio in Francia è cresciuto, con una sua specifica fisionomia culturale e sociale, un movimento quadri i cui interventi rappresentano un non secondario punto di riferimento della vita francese.

Occorre perciò a nostro giudizio recuperare rapidamente il tempo perduto incominciando con il riconoscere giuridicamente la specificità delle funzioni, prevedendo cioè nella individuazione legislativa delle categorie dei prestatori di lavoro « i quadri », definizione che preferiamo a quella di funzionari, per allineare il nostro paese ad una dizione diffusa nella CEE.

In questa categoria dovrebbero rientrare, lo ricordiamo a titolo esemplificativo, i capi ufficio, i capi reparto, tutti coloro che, attualmente inquadrati al livello impiegatizio, hanno rilevanti responsabilità gerarchiche di tipo organizzativo o tecnico.

Sarà comunque la contrattazione sindacale a definire con precisione i contorni ed i contenuti di questa categoria. Ma una nuova formulazione dell'articolo 2095 è la premessa indispensabile per avviare un processo di riconoscimento e valorizzazione di livelli di responsabilità e di professionalità di fondamentale importanza per lo sviluppo del Paese. Per questo i proponenti confidano in una sollecita approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 2095 del codice civile è sostituito dal seguente:

« I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti amministrativi o tecnici, quadri, impiegati e operai ».